Allegato "A"
alla Racc. 2271

STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA

Art. 1 – COSTITUZIONE

A norma del Codice Civile, viene costituita un' associazione di categoria apolitica, apartitica, senza scopo di lucro, ispirata a principi di democrazia e di pari opportunità tra uomo e donna senza distinzione di sesso o di razza denominata:

"Associazione Nazionale Fonici del **Doppiaggio"**
- acronimo **"A.N.F.D."**

L'associazione avrà sede legale in Roma, via Ofanto n.18, e potranno essere istituite sedi regionali in ambito nazionale.

Art. 2 – ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione intende svolgere attività nell'ambito dei settori di spettacolo e cultura, senza finalità di lucro.

Art. 3 – FINALITA'

L'Associazione si propone di:

- riunire tutto il personale tecnico di post produzione audio che esercita la propria attività nel settore cinematografico, televisivo, pubblicitario ed audiovisivo in genere, al fine di garantire i loro interessi e far rispettare una corretta deontologia professionale. Sviluppare, qualificare e tutelare la professionalità dei soci;
- contribuire assieme agli organi competenti alla stesura dei profili professionali relativi a tutte le figure tecniche della post-produzione audio al fine di pervenire nei tempi previsti dalla legge ad una certificazione professionale, nonchè ottenere la possibilità di riconoscere al singolo la qualifica di professionista;
- assistere gli associati nella contrattazione relativa a tutti gli aspetti del rapporto di lavoro;
- rappresentare gli associati relativamente ad interessi di natura collettiva connessi direttamente o indirettamente all'esercizio dell'attività espletata. L'associazione potrà svolgere ogni attività ritenuta opportuna per la tutela degli interessi di categoria degli associati e dell'associazione stessa nell'ambito del settore della Pubblica Amministrazione e del Privato;
- promuovere l'inserimento dell'associazione, e la rappresentanza degli associati, in seno a tutti gli organismi pubblici o privati la cui attività e le cui finalità siano pertinenti all'attività e finalità dell'associazione stessa;
- promuovere ogni iniziativa atta ad approfondire la riqualificazione professionale e diffondere le problematiche, di natura produttiva e tecnica, connesse alla realizzazione di opere filmiche, televisive, pubblicitarie ed audiovisive

in genere;

- favorire iniziative di incontro e collaborazione con tutte le forze operanti in tale settore in Italia ed all'estero;

- promuovere ed effettuare lo studio, la ricerca, il dibattito e le iniziative editoriali; a titolo esemplificativo e non tassativo l'Associazione potrà svolgere anche le seguenti attività: corsi di formazione ed aggiornamento professionale; organizzazione e promozione di tavole rotonde, convegni, congressi, conferenze, dibattiti, festival, mostre, seminari, spettacoli, manifestazioni tra soci in occasione di festività, ricorrenze ed altro;

- l'associazione potrà confederarsi con altre organizzazioni nazionali e/o internazionali aventi medesime finalità ed attività.

Art. 4 – DURATA

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Art. 5 – SOCI E ASSOCIATI

Coloro che intendono iscriversi all'associazione dovranno presentare formale domanda di ammissione, allegando la relativa documentazione. I soci dell'Associazione si distinguono in:

A) soci ordinari B) soci sostenitori.

A) Sono soci ordinari dell'Associazione il personale tecnico che esercita a titolo esclusivo o prevalente la professione nell'ambito del settore cinematografico, televisivo, pubblicitario ed audiovisivo in genere, dimostrando di aver svolto l'attività da almeno 2 (due) anni tramite busta paga, per quanto riguarda i lavoratori dipendenti o tramite fattura per quanto riguarda i lavoratori freelance.

Qualora non si disponesse di tali requisiti sarà necessaria la garanzia di due associati che, avendo valutato la professionalità del candidato ritengano possibile, il suo inserimento nell'associazione; questo tipo di qualifica sarà subordinato alla frequentazione di un corso di formazione gratuito, messo a disposizione dalla associazione.

B) Sono soci sostenitori persone, Enti, Istituti, Società, Associazioni tecniche e scientifiche, Fondazioni che, in sintonia con le finalità di cui all'art. 3, abbiano beneficiato l'Associazione con elargizioni o con donazioni. Le persone giuridiche fanno parte dell'Associazione tramite il loro legale rappresentante o un delegato che non risulti socio dell'associazione a titolo individuale.

Art. 6 – AMMISSIONE DEI SOCI

L'ammissione di un nuovo socio eÌ deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo (con maggioranza dei 2/3 dei presenti) a seguito di richiesta scritta dell'interessato conformemente a quanto previsto dall'art. 5 paragrafo "1". La qualità di socio si perde per esclusione, per decadenza, per recesso e per morosità. L'esclusione è deliberata dall'Assem-

blea con maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti, per indegnità professionale.

E' moroso l'associato che non paghi la quota associativa per dodici mesi consecutivi, eÌ indegno l'associato che commetta atti lesivi degli interessi materiali e morali dell'Associazione, o ne ostacoli il funzionamento, o venga meno ai propri doveri verso gli altri associati, con particolare riferimento al rispetto professionale, ovvero venga meno ai propri doveri verso l' Associazione stessa, non ottemperando al presente statuto, agli eventuali regolamenti e circolari, alle deliberazioni degli organi associativi o assuma un comportamento difforme dalle linee programmatiche della medesima.

Decade il socio interdetto o inabilitato. Il socio che non intenda più essere iscritto all'Associazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata o via e-mail diretta al consiglio direttivo, restando tenuto al contributo del pagamento per l'anno in corso.

Art. 7 – DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci ordinari hanno diritto: 1) a partecipare a tutte le attività sociali; 2) a ricevere le eventuali pubblicazioni edite dall'Associazione; 3) all'elettorato attivo e passivo delle cariche sociali.

Ciascun socio eÌ tenuto a versare annualmente una quota associativa nella misura fissata dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Il mancato pagamento della quota associativa comporta automaticamente la perdita del diritto di voto con decorrenza dall'anno successivo a quello dell'ultimo pagamento.

Art. 8 – PATRIMONIO SOCIALE E MEZZI FINANZIARI

L'associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività:

1. – dalle quote associative versate annualmente dagli associati, dai contributi e dai beni mobili ed immobili, che perverranno a titolo di donazioni, elargizioni, lasciti, ereditaÌ o legati salvo quanto previsto eventualmente dalla legge;
2. – da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone, società, enti pubblici e privati nazionali ed internazionali;
3. – dai proventi di iniziative attuate o promosse dall'associazione;

I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati.

Art. 9 – ORGANI SOCIALI

1. L'Assemblea Generale.
2. Il Consiglio Direttivo.
3. La Presidenza (Presidente e Vicepresidente).

Art. 10 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L' Assemblea Generale eÌ costituita da tutti i soci ordi-

nari in regola col pagamento delle quote annuali, i quali hanno diritto di elettorato attivo e passivo. L'assemblea si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie. E' di competenza dell'assemblea ordinaria.

1. l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale;

2. l'approvazione del conto consuntivo, la destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;

3. la nomina del Presidente e dei componenti il Consiglio Direttivo;

4. l'approvazione dei regolamenti interni;

5. la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

E' di competenza dell'assemblea straordinaria:

a. Le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione.

b. Lo scioglimento dell'associazione, la nomina e la revoca di poteri dei liquidatori;

c. la devoluzione dei beni che restano dopo esaurita la liquidazione.

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte l'anno come stabilito all'art. 16. L'assemblea straordinaria è convocata, ogni qualvolta se ne presenterà la necessità, dal Consiglio Direttivo, su sua deliberazione o su richiesta scritta di almeno un terzo degli iscritti all'Associazione, per discutere su problemi di particolare importanza ed urgenza. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria eÌ convocata dal Consiglio Direttivo, con avviso a mezzo lettera **raccomandata A/R**, via fax, via e-mail e mediante avviso affisso presso la sede dell'Associazione, almeno 8 (otto) giorni prima della data della convocazione.

Art. 11 – VALIDITA' DELLA ASSEMBLEA

L'assemblea ordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare:

- in prima convocazione quando è presente (fisicamente o per delega nella misura massima di tre deleghe a persona), la maggioranza dei soci ordinari iscritti al libro soci;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci ordinari presenti o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni e' necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sono presenti o rappresentati i 2/3 (due terzi) di tutti i soci ordinari presenti o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Art. 12 – SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea eÌ presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano di età presente nel Consiglio Direttivo.

Il Presidente dell'assemblea nomina tra i soci, un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe. Dell'assemblea viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali delle assemblee che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Ogni socio avente diritto di voto può detenere fino ad un massimo di tre deleghe. Il seggio elettorale eÌ composto da un Presidente, da un Vicepresidente, da due scrutatori effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea. Partecipa alla composizione del seggio un segretario per la redazione del verbale che non avrà voto nelle decisioni del seggio. L'elezione del Consiglio Direttivo, delle sedi Regionali in ambito nazionale ed internazionale, avverrà sulla base di candidature avanzate da singoli, iscritte e depositate presso la sede dell'associazione precedentemente l'inizio delle votazioni. Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità si andrà al ballottaggio.

Art. 13 – CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, costituito dal Presidente, e da 4 (quattro) a 6 (sei) membri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente ed i consiglieri debbono essere scelti tra i soci.

Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario.

Il Vicepresidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il Tesoriere cura l'amministrazione del patrimonio dell'associazione, provvede ad effettuare gli incassi e i pagamenti correnti e quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare.

Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare.

Il Presidente, il Vicepresidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo durano in carica per 3 (tre) anni e sono eleggibili per un massimo di 2 (due) volte consecutive.

Se un Consigliere si dimette o viene a mancare, si procederà ad una nuova votazione per sostituire il consigliere dimissionario.

Art. 14 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno una volta ogni tre mesi o dietro richiesta motivata di

almeno 3 (tre) consiglieri.

La convocazione è fatta con avviso da inviare con lettera raccomandata o via fax o via mail ai membri del Consiglio Direttivo almeno 7 (sette) giorni prima della stessa.

Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire a mezzo e-mail almeno 2 (due) giorni prima.

Per ogni seduta del Consiglio Direttivo, valida con almeno la presenza di 2/3 dei componenti, viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali del Consiglio Direttivo che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 15 – ATTRIBUZIONI AL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo spetta:

- la gestione dell'Associazione;
- il reperimento eventuale dei fondi per il raggiungimento dei fini associativi;
- convocare l'assemblea;
- determinare il valore delle quote associative per portarlo in approvazione all'assemblea;
- predisporre il programma dell'attività sociale per portarli in approvazione all'assemblea;
- predisporre lo schema del conto consuntivo e la relazione di accompagnamento per portarli in approvazione all'assemblea;
- nominare eventuali consulenti, comitati tecnico scientifici per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative specifiche;
- deliberare su questioni di rilevante interesse per l'Associazione;
- pubblicare sul sito dell'associazione i verbali delle assemblee dei soci e delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 16 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Assemblea dei soci ordinari elegge il Presidente del Consiglio Direttivo che ricopre il ruolo di Presidente dell'Associazione medesima.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale, convoca il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, nei casi di estrema urgenza esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica del consiglio stesso nei 15 giorni successivi.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o indisponibilità.

Art. 17 – ESERCIZIO SOCIALE - Bilancio preventivo e conto consuntivo

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei soci per l'approvazione:

- il bilancio preventivo almeno entro un mese dall'apertura dell'esercizio sociale;
- il conto consuntivo entro almeno tre mesi dalla chiusura

dell'esercizio sociale. E' vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonchè di fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 18 – LIBRI SOCIALI E REGISTRI CONTABILI

I libri sociali ed i registri contabili che l'associazione deve conservare sono:

a. Il libro dei soci;

b. Il libro dei verbali e delle deliberazioni dell'assemblea;

c. Il libro dei verbali e delle deliberazioni del consiglio direttivo;

d. Il libro giornale della contabilità sociale;

e. Il libro degli inventari.

Tali libri prima di essere posti in uso, devono essere regolarmente vidimati come da disposizione di legge. In ipotesi di esercizio di attività commerciale la contabilità sociale verrà uniformata alle disposizioni del legislatore fiscale.

Art. 19 – I RESPONSABILI REGIONALI
(e nazionali degli stati esteri)

Il Consiglio Direttivo può nominare i Responsabili Regionali (e nazionali esteri) che avranno la rappresentanza degli iscritti alle singole Regioni (e Stati).

Essi saranno scelti sulla base di criteri di rappresentatività e autorevolezza all'interno degli iscritti delle singole Regioni (o Stati).

I Responsabili rimangono in carica, per tre anni e sono rieleggibili.

Dopo il primo triennio verranno eletti, a maggioranza assoluta, dagli iscritti delle singole Regioni (e Stati) nel corso dell'assemblea regionale (o Nazionali).

I Responsabili potranno prendere parte alle riunioni del Consiglio Direttivo ma non avranno in nessun caso, il potere di decisionale.

Art. 20 – REVISIONE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO

Per la revisione o modifica del presente Statuto, per lo scioglimento dell'Associazione e per la nomina dei liquidatori, decide l'assemblea dei soci in seduta straordinaria. La destinazione dell'eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo , dovranno essere destinati ad altri enti non commerciali che perseguono finalità analoghe, oppure a fini di generale o pubblica utilità, salvo diversa disposizione imposta dalla legge.

Art. 21 – REGOLAMENTO INTERNO

Si rimanda al Regolamento Interno dell'Associazione per quanto non contemplato dal Presente Statuto. Il primo Regolamento Interno e le successive modifiche devono essere approvati dal Consiglio Direttivo e ratificati dall'Assemblea dei Soci alla prima riunione utile.

Firmato: Francesco Gervasi
Romano Pietrangeli
Comba Marco Augusto
Lorenzo Costantini
Chiara Cattivelli
Daniela Menghi notaio